

peste mandarono i loro voti in iscritto per la conferma, i nomi del quali sono registrati nella Cancellaria Castellana. Sin quì la cosa può dirsi innocente, e giustificarsi col timor della peste: ma forse con quell'esempio si aprì il varco, e il corso libero a cotali Viglietti. Si volle metter freno e ovviare a questo disordine, e il Doge Loredano impetrò una Bolla da Leone X, in data 4 Febbraro 1517, nella quale il Pontefice ordina sotto pena di nullità doversi fare l'elezioni dagli Elettori in Capitolo convocati. *In diebus istis nonnulli consensum a parochianis, ut plurimum per cedulae a singulis singulariter subscriptas, extorquere nituntur.* Comanda dunque, che gli Elettori non possino prestar il loro consenso, se non *dum & quando in loco solito congregati fuerint*, e questo in pena della scomunica, oltre la nullità dell'elezione.

1044) Cotesta Bolla diede in questa parte perfetto sistema all'elezioni Plebanizie. Approvò in essa il modo commendevole, che i Pioyani siano eletti dai *Patroni delle Parrocchie*, che prima appellati aveva *Parrocchiani*: e sebbene non faccia motto della preelezione Capitolare, pure questa consuetudine fu alle nostre Chiese perpetuamente conservata; per ciò anche dopo la Bolla abbiamo veduto nei Decreti di petizione della conferma, *Parochiales de more*. In fatti l'elezione è sua propria del Capitolo di Chiesa, e il Presbiterio è il vero, unico e genuino elettore. Ma perchè sempre si usò di contentar il popolo nel dargli un Pastore accetto, così il diritto che aveva il popolo di dire, *ci è, ovvero, non ci è grato il tal Pastore*, passò negli Elettori rappresentanti tutto il